

# **COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE**

*Provincia di Forlì - Cesena*



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A PRIVATI AL FINE DI FAVORIRE L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 16.12.2024

# INDICE

ART. 1 - FINALITÀ.....	3
ART. 2 – TIPI DI INIZIATIVE FINANZIABILI.....	3
ART. 3 - REQUISITI DEI BENEFICIARI.....	3
ART. 4 - IMPORTO CONTRIBUTO E BONUS PREMIALI.....	4
ART. 5 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	5
ART. 6 – CASI DI ESCLUSIONE E CUMULABILITA' .....	7
ART. 7 - PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	8
ART. 8 - VINCOLI PER IL MANTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI, DECADENZA DAL BENEFICIO E PROCEDURA DI RECUPERO DELLE SOMME VERSATE.....	8
ART. 9 - GARANZIE.....	9
ART. 10 - CONTROLLI.....	9
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	9
ART. 12 - NORME FINALI.....	9

## ART. 1 - FINALITÀ

Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi a favore dei privati cittadini che intendono accedere alla proprietà della prima casa o al recupero della stessa nel Comune di Sogliano al Rubicone, presso cui i richiedenti dovranno assumere la residenza anagrafica.

Gli incentivi sono contributi pubblici una tantum ed a fondo perduto, parametrati in relazione all'iniziativa promossa e alla spesa sostenuta.

## ART. 2 – TIPI DI INIZIATIVE FINANZIABILI

Le iniziative ammesse al beneficio del presente regolamento sono le seguenti:

### 1 ACQUISTO

Si intende acquisto l'ottenimento in proprietà di un immobile costituito da una unità abitativa

### 2 COSTRUZIONE

Si intende costruzione la realizzazione di un nuovo manufatto edilizio

### 3 RECUPERO

Si intendono interventi di recupero, quelli volti a ripristinare le condizioni di abitabilità dell'immobile, o a migliorare le condizioni dell'immobile acquistato, qualora rientranti nei seguenti interventi:

- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi di ristrutturazione edilizia;
- interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 11/1998;

Lo stato di inagibilità / inabitabilità, non deve derivare dalla mancata ultimazione di interventi edilizi precedenti.

Fra i tipi di iniziative è contemplato anche il caso di recupero conseguente all'acquisto, purché venga presentato idoneo titolo edilizio per il recupero entro 24 mesi dall'acquisto, secondo le modalità temporali di cui all'art. 5 e nei limiti e condizioni dell'art. 6, seguenti.

Lo stato di inagibilità, inutilizzabilità o inabilità può essere accertato:

- mediante perizia da parte dell'ufficio tecnico comunale con spese a carico del possessore dell'immobile;
- da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva di parte redatta da tecnico abilitato. In tal caso, il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tale dichiarazione.

## ART. 3 - REQUISITI DEI BENEFICIARI

E' ammesso al beneficio del contributo il soggetto, appartenente ad un nucleo familiare costituito o in via di costituzione, che alla data di presentazione dell'istanza, sia in possesso dei seguenti requisiti:

### **A) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente**

Il presente requisito attiene al possesso di almeno uno fra i seguenti stati:

1. essere cittadino italiano;
2. essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
3. essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19 del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
4. essere cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

Il requisito di cittadinanza deve essere in possesso del solo richiedente. Qualora il nucleo richiedente sia composto da due o più persone non legate tra loro da vincoli di parentela od affinità, il requisito dovrà essere posseduto da tutti i componenti il nucleo richiedente.

### **B) Residenza nel Comune di Sogliano al Rubicone nell'immobile oggetto di concessione del contributo o impegno a stabilirla per 7 anni (requisito previsto per l'intero nucleo familiare richiedente)**

Il presente requisito attiene al possesso di almeno uno fra i seguenti stati:

1. Residenza anagrafica nel Comune di Sogliano al Rubicone, nell'immobile oggetto di concessione del

contributo, ed impegno a mantenerla per 7 anni (requisito obbligatorio per la richiesta di contributo relativa all'acquisto prima casa);

2. Assunzione impegno a stabilire la residenza anagrafica per 7 anni, insieme al nucleo familiare costituito o in via di costituzione, nel Comune di Sogliano al Rubicone e nell'immobile oggetto di concessione del contributo, con le modalità previste dal presente Regolamento.

**C) Limiti della titolarità di diritti reali su beni immobili (requisito previsto per l'intero nucleo familiare richiedente al momento della presentazione della domanda e sino all'erogazione del contributo)**

Nessuno dei componenti del nucleo familiare richiedente (costituito o in via di costituzione), deve essere titolare per una quota superiore al 50% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o altro diritto reale di godimento su uno stesso o più immobili ad uso abitativo nel territorio italiano o all'estero, adeguati ai sensi del D.M. 5 luglio 1975, fatti salvi i seguenti casi:

1. la titolarità dei diritti sopraindicati nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti dichiarato **collabente** (categoria catastale F2) ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (IMU) e appartenente alla categoria catastale F3);
2. la titolarità di diritti reali da parte di soggetti che compongono il nucleo familiare di originaria appartenenza dei richiedenti, ma non il nucleo familiare richiedente il beneficio;
3. la titolarità da parte del richiedente anche pro quota del diritto di proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, **non unita con la piena disponibilità dell'immobile, quali ad esempio:**
  - la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
  - il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
  - il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

A tale fine l'eventuale indisponibilità dei predetti diritti deve essere dichiarata con provvedimento giudiziario (provvedimento interinale o sentenza anche non definitiva) o amministrativo (ordinanza di esproprio o requisizione).

Agli effetti del presente regolamento, per "nucleo familiare" si intende la famiglia anagrafica come definita all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 di cui si riporta la definizione:

**Articolo 4 DPR 223/1989 - Famiglia anagrafica.**

1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

**ART. 4 - IMPORTO CONTRIBUTO E BONUS PREMIALI**

L'ammontare dell'incentivo è determinato in percentuale sul costo totale ammissibile dell'iniziativa promossa come di seguito indicato:

	Costo totale ammissibile
1 ACQUISTO	200.000,00
Costo dell'immobile, risultante nell'atto di rogito, al lordo delle imposte ed escluse le spese notarili	
2 COSTRUZIONE	200.000,00
Costo finale rendicontato corredato delle fatture quietanzate dell'intervento realizzato	

3	RECUPERO	200.000,00
---	----------	------------

Costo finale rendicontato corredato delle fatture quietanzate dell'intervento realizzato

L'incentivo può essere incrementato in seguito all'applicazione di **“bonus premiali”** volti a sostenere e ad incentivare la presenza e la permanenza sul territorio e a sostenere interventi di efficientamento del patrimonio edilizio esistente, come di seguito indicato:

### 1 Residenza nel territorio comunale

Criterio	Residente da almeno 10 anni	Impegno di mantenimento per 7 anni	100% del bonus
----------	-----------------------------	------------------------------------	----------------

### 2 Efficientamento energetico

Acquisto	Nel caso di acquisto di immobili in relazione alla categoria energetica di appartenenza	A o superiori dalla B alla D dalla E alla G	100% del bonus 60% del bonus 0% del bonus
Costruzione	1 classe energetica superiore al minimo richiesto per normativa	La classe superiore dovrà essere dimostrata tramite raffronto fra dichiarazione del tecnico abilitato di parte in relazione ai requisiti minimi di legge previsti per il tipo di intervento che attesti la classe energetica minima di legge di partenza, con l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) di fine lavori.	
Recupero	2 classi energetiche di miglioramento rispetto al minimo richiesto per normativa	Il salto di categoria dovrà essere dimostrato tramite raffronto fra dichiarazione del tecnico abilitato di parte in relazione ai requisiti minimi di legge previsti per il tipo di intervento che attesti la classe energetica minima di legge di partenza, con l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) di fine lavori.	

La percentuale di incentivo concesso sul costo totale ammissibile e i valori dei “bonus premiali”, vengono definiti dalla Giunta Comunale in relazione alle risorse destinate alla copertura degli incentivi del presente Regolamento.

Il richiedente che intende accedere ad uno o più bonus premiali dovrà presentare la documentazione opzionale integrativa specifica prevista dal regolamento in parola.

## ART. 5 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo, deve essere presentata al protocollo dell'Ente **entro il 30 settembre dell'anno** in corso.

É possibile presentare una sola domanda e con riferimento ad un solo tipo di iniziativa, entro e non oltre i seguenti termini e modalità:

	<i>condizione</i>	<i>modalità</i>	<i>Termine massimo per la richiesta di incentivo</i>
1 ACQUISTO		Dopo l'acquisto	<b>Mesi 24</b>
2 COSTRUZIONE		Al termine dei lavori	<b>Mesi 6</b>
3 RECUPERO	Presentazione della pratica edilizia entro <b>24 mesi</b> dall'acquisto	Al termine dei lavori	<b>Mesi 6</b>
			Dalla presentazione della Fine Lavori di recupero

Le domande pervenute oltre i termini sopra riportati non saranno considerate ammissibili.

La richiesta deve essere corredata, della documentazione minima necessaria all'istruttoria in relazione alla tipologia di iniziativa, che di seguito si specifica:

## 1 ACQUISTO

---

- dichiarazione in atto notorio del richiedente e dei componenti del nucleo familiare attestanti il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
- rogito notarile ed i documenti fiscali/bancari comprovanti i pagamenti relativi all'acquisto;
- indicazione della categoria catastale;
- planimetria catastale dell'alloggio;
- estremi dei titoli edilizi abilitativi, del certificato di abitabilità o conformità edilizia;
- dichiarazione di avvenuto trasferimento all'interno dell'alloggio della residenza anagrafica di tutti i componenti del nucleo familiare;
- atto unilaterale d'obbligo di impegno al rispetto dei vincoli di mantenimento delle agevolazioni, di cui all'art. 8 del Regolamento;
- deposito cauzionale secondo le modalità di cui all'art. 9 del regolamento;

### *Bonus Premiali*

- dichiarazione di impegno a trasferire nell'alloggio la residenza anagrafica di tutti i componenti del nucleo familiare richiedente e a mantenerla per 7 anni (impegno da rispettare per almeno un componente) dalla data di erogazione del contributo finale;
- attestato di prestazione energetica (APE);

## 2 COSTRUZIONE

---

- dichiarazione in atto notorio del richiedente e dei componenti del nucleo familiare attestanti il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
- rogito notarile ed i documenti fiscali/bancari comprovanti i pagamenti relativi all'acquisto;
- indicazione della categoria catastale;
- planimetria catastale dell'alloggio;
- estremi dei titoli edilizi abilitativi e della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità (SCCEA);
- computo metrico estimativo distinto per capitoli: acquisto area, spese tecniche e generali, costruzione, sistemazioni esterne; il computo metrico estimativo deve fare riferimento ai prezzi unitari del Listino delle Opere Edili pubblicato annualmente dalla Camera di Commercio Forlì-Cesena;
- documenti fiscali/bancari comprovanti i pagamenti relativi alle opere eseguite: le fatture e quietanze di pagamento devono essere collegate e trovare raffronto rispetto alle voci del computo metrico estimativo;
- dichiarazione di avvenuto trasferimento all'interno dell'alloggio della residenza anagrafica di tutti i componenti del nucleo familiare;
- atto unilaterale d'obbligo di impegno al rispetto dei vincoli di mantenimento delle agevolazioni, di cui all'art. 8 del Regolamento;
- deposito cauzionale secondo le modalità di cui all'art. 9 del regolamento;

### *Bonus Premiali*

- dichiarazione di impegno a trasferire nell'alloggio la residenza anagrafica di tutti i componenti del nucleo familiare richiedente e a mantenerla per 7 anni (impegno da rispettare per almeno un componente) dalla data di erogazione del contributo finale;
- raffronto fra dichiarazione del tecnico abilitato di parte in relazione ai requisiti minimi di legge previsti per il tipo di intervento che attesti la classe energetica minima di legge di partenza, con l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) di fine lavori;

## 3 RECUPERO

---

- dichiarazione in atto notorio del richiedente e dei componenti del nucleo familiare attestanti il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
- rogito notarile ed i documenti fiscali/bancari comprovanti i pagamenti relativi all'acquisto;
- indicazione della categoria catastale;
- planimetria catastale dell'alloggio;
- estremi dei titoli edilizi abilitativi e della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità (SCCEA);
- computo metrico estimativo distinto per capitoli: acquisto area, spese tecniche e generali, costruzione,

---

sistemazioni esterne; il computo metrico estimativo deve fare riferimento ai prezzi unitari del Listino delle Opere Edili pubblicato annualmente dalla Camera di Commercio Forlì-Cesena;

- documenti fiscali/bancari comprovanti i pagamenti relativi alle opere eseguiti: le fatture e quietanze di pagamento devono essere collegate e trovare raffronto a rispetto alle voci del computo metrico estimativo;
- dichiarazione di avvenuto trasferimento all'interno dell'alloggio della residenza anagrafica di tutti i componenti del nucleo familiare;
- atto unilaterale d'obbligo di impegno al rispetto dei vincoli di mantenimento delle agevolazioni, di cui all'art. 8 del Regolamento;
- deposito cauzionale secondo le modalità di cui all'art. 9 del regolamento;

#### *Bonus Premiali*

- dichiarazione di impegno a trasferire nell'alloggio la residenza anagrafica di tutti i componenti del nucleo familiare richiedente e a mantenerla per 7 anni (impegno da rispettare per almeno un componente) dalla data di erogazione del contributo finale;
  - raffronto fra dichiarazione del tecnico abilitato di parte in relazione ai requisiti minimi di legge previsti per il tipo di intervento che attesti la classe energetica minima di legge di partenza, con l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) di fine lavori;
- 

Qualora, a causa del numero di richieste pervenute, le risorse stanziare siano inferiori, la domanda resterà in lista di attesa fino al successivo stanziamento.

## **ART. 6 – CASI DI ESCLUSIONE E CUMULABILITA'**

Non saranno finanziabili le domande relative ad:

- immobili accatastati, al momento dell'acquisto o a conclusione dell'intervento di costruzione o recupero, nelle categorie A1) Abitazioni di tipo signorile, A8) Abitazioni in ville, A9) Castelli e palazzi, F2) Unità Collabenti, F3) Unità in corso di costruzione, F4) Unità in corso di definizione;
- acquisto della sola nuda proprietà o di quote di alloggio, a meno che con l'acquisto della quota non si pervenga alla piena proprietà dell'alloggio;
- acquisto di un alloggio di proprietà di ascendente, discendente, collaterale o affine dei richiedenti entro il primo grado (genitori, figli), fatto salvo il caso di acquisto con recupero di alloggi dichiarati collabenti, da destinare a prima casa dei richiedenti il beneficio;
- immobili abusivi;
- immobili privi di abitabilità al momento dell'acquisto.

Non saranno oggetto di finanziamento, per le iniziative di costruzione e recupero, i seguenti interventi:

- sistemazioni esterne all'immobile oggetto di intervento;
- opere relative a pertinenze esterne all'involucro dell'immobile;

I benefici di cui al presente regolamento:

- non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, destinati all'acquisto, costruzione e recupero, riqualificazione energetica ecc. fatte salve eventuali diverse disposizioni legislative in merito;
- le eventuali spese non oggetto di altri incentivi pubblici, di cui al punto precedente, potranno essere oggetto di contributo solo se separatamente documentate e quietanziate;
- non possono essere nuovamente richiesti dai soggetti che ne hanno usufruito in passato, qualora il richiedente si trovi - nel momento in cui venga effettuato l'acquisto - nelle condizioni previste dal presente Regolamento per l'accesso al beneficio e non siano decorsi 7 anni dalla data di erogazione del contributo finale.

Nel caso di recupero conseguente all'acquisto, nei casi di cui all'art. 2 e nei termini di cui all'art. 5, è possibile il cumulo fra le due iniziative, secondo i seguenti criteri:

- la somma dei due contributi sarà considerata fino al limite di €. 40.000,00;
- i Bonus Premiali non saranno fra loro cumulati: qualora richiesti sull'istanza di acquisto, non verranno rilasciati sull'istanza di recupero.

## **ART. 7 - PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO**

La richiesta di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo, deve essere presentata al protocollo dell'Ente, entro i termini predetti, su apposito modulo redatto ed approvato dal comune.

Acquisita la richiesta, il responsabile del procedimento esegue un preventivo controllo di completezza documentale, in base a quanto previsto nel presente regolamento e ai contenuti della modulistica.

Verificata la completezza documentale trasmette al richiedente comunicazione di avvio del procedimento.

Qualora la verifica evidenziasse la necessità di integrare quanto presentato, verrà inviata contestualmente all'avvio del procedimento, richiesta di integrazione documentale sospendendo contemporaneamente i termini del procedimento ed assegnando un termine perentorio di 30 giorni per l'integrazione.

Il procedimento riprenderà a decorrere dalla completa integrazione di quanto richiesto.

Nell'ambito del processo istruttorio, sarà acquisito il parere dell'Area Ambiente, Territorio, Edilizia Privata, in merito alla conformità edilizia-urbanistica e regolarità tecnica della documentazione presentata.

Entro i termini di 60 giorni dalla presentazione, salvo il caso di sospensione per richiesta documentale, il responsabile del procedimento comunica l'ammissibilità della richiesta presentata e l'importo del contributo assegnato.

La liquidazione del contributo avverrà poi successivamente tramite apposito atto di liquidazione.

In caso di esito negativo dell'istruttoria o per mancata integrazione della documentazione, sarà avviato il procedimento previsto all'art. 10-bis della Legge 241/90 e s.m.i. per i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e la sua successiva archiviazione.

## **ART. 8 - VINCOLI PER IL MANTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI, DECADENZA DAL BENEFICIO E PROCEDURA DI RECUPERO DELLE SOMME VERSATE**

Il verificarsi entro 7 anni dalla data di erogazione del contributo finale di una delle situazioni di seguito indicate, comporta la decadenza automatica dal beneficio e l'attivazione delle procedure coattive di recupero dell'intera somma del contributo percepito, anche tramite le garanzie previste dall'articolo 9:

1. alienazione a qualsiasi titolo dell'intero immobile o parte di esso;
2. locazione dell'intero immobile;
3. concessione in comodato dell'intero immobile;
4. trasferimento della residenza di tutti i componenti del nucleo richiedente ad altro immobile;
5. trasformazione della destinazione urbanistica dell'intero immobile o parte di esso.

L'accertamento del mancato rispetto dei vincoli indicati al presente articolo o, anche in un momento successivo alla concessione ed erogazione del contributo, della mancanza dei requisiti previsti dal presente Regolamento o della non veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, comporta a carico del beneficiario ed in solido da parte di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente, l'obbligo di restituire le somme percepite.

Il Servizio competente, in attuazione della Legge n. 241/90 e s.m.i., artt. 7, 8, 10-bis, con lettera raccomandata con a/r o con PEC comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della stessa comunicazione, per presentare eventuali controdeduzioni in forma scritta.

Entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, il Servizio competente qualora ritenga non fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, dichiara concluso lo stesso. In caso verifichi e accerti fondati i motivi che hanno portato l'avvio del procedimento darà luogo alla emissione del provvedimento di revoca. Il provvedimento deve contenere le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate.

Alle operazioni di recupero delle somme eventualmente erogate, provvede il Responsabile di Area



competente con propri atti.

#### **ART. 9 - GARANZIE**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi e degli impegni assunti ai sensi del presente Regolamento, i beneficiari dovranno produrre un deposito cauzionale come di seguito indicato:

Fino ad € 20.000,00 di contributo concesso	€ 2.000,00
Da € 20.000,00 fino a € 40.000,00 di contributo concesso	€ 4.000,00

Il deposito cauzionale sarà restituito decorsi 7 anni dalla erogazione del contributo.

#### **ART. 10 - CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate nella domanda, procedendo, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo.

Tali controlli sono effettuati acquisendo d'ufficio le informazioni attestanti quanto dichiarato dal richiedente. L'interessato dovrà produrre al Comune originale o copia autentica della documentazione non accessibile da pubbliche amministrazioni, entro i termini indicati nella richiesta. La mancata presentazione di quanto richiesto comporterà l'esclusione del richiedente dal contributo.

#### **ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016, la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la concessione del contributo oggetto del presente regolamento, il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richiesta. La conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione al procedimento. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono:

- il personale dell'ente incaricato del procedimento;
- gli altri richiedenti il contributo;
- ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- altre Pubbliche Amministrazioni che ne facciano richiesta per fini istituzionali.

#### **ART. 12 - NORME FINALI**

E' abrogata ogni altra disposizione precedentemente adottata dal Comune nelle materie oggetto del presente regolamento.

Le istanze ancora in corso al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, saranno concluse con i criteri del regolamento di riferimento.